

NUOVI IMPORTI MASSIMI DEI TRATTAMENTI DI CASSA INTEGRAZIONE, MOBILITA' E DISOCCUPAZIONE

A partire dall'anno 2008, con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, l'articolo 1, comma 27 della Legge n. 247 del 24 dicembre 2007, ha disposto che l'aumento dei tetti dei trattamenti di integrazione salariale, mobilità e disoccupazione è determinato nella misura del 100% (fino al 2007 era l'80%) dell'aumento derivante dalla variazione media annuale dell'indice Istat dei prezzi al consumo.

Gli aggiornamenti degli importi massimi da corrispondere ai titolari dei trattamenti di integrazione salariale, di mobilità e di disoccupazione, **relativi all'anno 2009**, come comunicato dall'Inps con circolare n. 11 del 27 gennaio 2009, sono:

CASSA INTEGRAZIONI GUADAGNI ORDINARIA E STRAORDINARIA

E' erogata nella misura dell'80% della retribuzione di riferimento, comprensiva del rateo delle mensilità aggiuntive (13°, premi ecc.), entro e non oltre i seguenti **limiti massimi**:

1° Massimale

	anno 2009	anno 2008
Indennità mensile lorda	€886,31	€ 858,58
Indennità mensile al netto dei contributi sociali (5,84%)	€834,55	€ 808,44

2° Massimale

Retribuzione mensile lorda **superiore a €1.917,48** (anno 2008: € 1.857,48)

	anno 2009	anno 2008
Indennità mensile lorda	€1.065,26	€ 1.031,93
Indennità mensile netto dei contributi sociali (5,84%)	€1.003,05	€ 971,67

INDENNITA' DI MOBILITA'

1° Massimale

Per i primi **12 mesi** viene erogata nella misura dell'80% della retribuzione di riferimento, comprensiva del rateo delle mensilità aggiuntive (13°, premi ecc.), entro e non oltre i seguenti **limiti massimi**:

	anno 2009	anno 2008
Indennità mensile lorda	€886,31	€ 858,58
Indennità mensile al netto dei contributi sociali (5,84%)	€834,55	€ 808,44

2° Massimale

Retribuzione mensile lorda **superiore a €1.917,48** (anno 2008: € 1.857,48)

	anno 2009	anno 2008
Indennità mensile lorda	€1.065,26	€ 1.031,93
Indennità mensile al netto dei contributi sociali (5,84%)	€1.003,05	€ 971,67

Dal **13° mese** in avanti l'indennità di mobilità subisce una riduzione nella misura del **20%** ma non trova più applicazione la ritenuta previdenziale del **5,84%**. L'indennità da corrispondersi è quindi pari **all'80% dell'indennità mensile lorda**, indicata nei massimali contenuti nelle tabelle che precedono.

Si ricorda che il massimale assunto a riferimento per la corresponsione dell'indennità di mobilità negli anni successivi è quello **in vigore alla data in cui è avvenuto il licenziamento**. Non è soggetto quindi alle successive rivalutazioni annuali derivanti dalle variazioni dell'indice ISTAT (come invece avviene per la cassa integrazione) nei casi in cui il lavoratore sia titolare del trattamento di mobilità ordinaria o di quella prolungata.

INDENNITA' DI DISOCCUPAZIONE

L'articolo 1, comma 25, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, ha disposto, tra l'altro, l'elevazione del periodo massimo indennizzabile, per i trattamenti di disoccupazione ordinaria con requisiti normali (di cui all'articolo 19, primo comma, del regio decreto legge 14 aprile 1939, n. 636) **a otto mesi** per i soggetti con **età anagrafica inferiore a 50 anni** e a **dodici mesi** per i soggetti con **età anagrafica pari o superiore a 50 anni**. Inoltre, per i dipendenti sospesi dal lavoro che non possono usufruire della cassa integrazione, l'articolo 1, comma 84, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, ha disposto, tra l'altro, a partire dall'anno 2008, che le indennità ordinarie di disoccupazione, sono riconosciute **fino a 65 giornate**, come già previsto dal decreto legge n. 35 del 2005.

Pertanto dal **1° gennaio 2008** i poi il lavoratore disoccupato con un'età **inferiore a 50** anni avrà diritto a un periodo indennizzato di massimo di **8** mesi, di cui i primi **6** mesi al **60%** e i successivi **2** al **50%** della retribuzione media di riferimento, comprensiva del rateo delle mensilità aggiuntive (13°, premio ecc.). Il lavoratore disoccupato con un'età **pari o superiore a 50** anni avrà diritto a un periodo indennizzato massimo di **12** mesi, di cui i primi **6** mesi al **60%**, i successivi **2** al **50%** e i restanti **4** mesi al **40%** della retribuzione media di riferimento, comprensiva del rateo delle mensilità aggiuntive (13°, premio ecc.), entro e non oltre i seguenti **limiti massimi**:

1° Massimale

Retribuzione mensile lorda **fino a €1.917,48** (anno 2008: € 1.857,48)

	anno 2009	anno 2008
Indennità massima mensile	€886,31	€ 858,58

2° Massimale

Retribuzione mensile lorda **superiore a €1.917,48** (anno 2008: € 1.857,48)

	anno 2009	anno 2008
Indennità massima mensile	€1.065,26	€ 1.031,93

L'indennità ordinaria di disoccupazione **non** è soggetta alla ritenuta previdenziale del **5,84%**.

